

## Il nuovo <<filtro>> di ammissibilità dell'appello\*

di Serena CARTUSO<sup>1</sup>

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Presupposti e ambito applicativo del <<filtro>>. - 3. Limiti temporali e rapporti con le impugnazioni incidentali. - 4. Il regime dell'ordinanza di inammissibilità e l'impugnazione per saltum della sentenza di primo grado. - 5. Considerazioni conclusive.

1. - Con l'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. decreto sviluppo, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134) il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina del processo civile, apportando questa volta significative innovazioni al giudizio di appello: per un verso ha previsto due ulteriori ipotesi di inammissibilità dell'appello (l'una attraverso un'operazione di *restyling* dell'art. 342 c.p.c., l'altra introducendo agli artt. 348-*bis* e *ter* c.p.c. un nuovo <<filtro>> di ammissibilità legato ad un giudizio prognostico di fondatezza dell'impugnazione) e, per altro verso, ha riscritto l'art. 345 c.p.c., cancellando l'ammissibilità di nuove prove a seguito della valutazione di indispensabilità da parte del collegio<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Avvocato, Dott. Ric. – Università degli Studi di Bari.

\*Il presente testo riproduce, con l'aggiunta delle note, una sintesi della relazione tenuta al Convegno su "La riforma dell'appello", organizzato dall'Ordine degli avvocati di Bari, dall'Associazione degli avvocati di Monopoli e dall'Associazione Araneae Tela, svoltosi a Monopoli il 25 maggio 2013.

<sup>2</sup> Per un quadro complessivo delle opinioni espresse sulla recente riforma v., senza alcuna pretesa di completezza, MONTELEONE, *Il processo civile in mano al Governo dei tecnici*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); Id., *Manuale di diritto processuale civile*<sup>6</sup>, Padova, 2012, app. di agg., 3 ss.; VERDE, *Diritto di difesa e nuova disciplina delle impugnazioni*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); BALENA, *Le novità relative all'appello nel d.l. n. 83/2012*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, 335 ss.; COSTANTINO, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del <<filtro>>*, in [www.treccani.it/magazine/diritto](http://www.treccani.it/magazine/diritto); Id., *La riforma dell'appello*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, 21 ss.; CAPONI, *La riforma dell'appello civile dopo la svolta nelle commissioni parlamentari*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); Id., *La riforma dell'appello civile*, in *Foro it.*, 2012, V, 292 ss.; Id., *La riforma dei mezzi di impugnazione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2012, 1153 ss.; SCARSELLI, *Sul nuovo filtro per proporre appello*, in *Foro it.*, 2012, V, 287 ss.; BOVE, *La pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 398 ss.; CONSOLO, *Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di <<svaporamento>>*, in *Corriere giur.*, 2012, 1133 ss.; COMOGLIO, *Requiem per il processo <<giusto>>*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); TRISORIO LIUZZI, *Il ricorso in cassazione. Le novità introdotte dal d.l. 83/2012*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); IMPAGNATIELLO, *Il <<filtro>> di ammissibilità dell'appello*, in *Foro it.*, 2012, V, 295 ss.; Id., *Pessime nuove in tema di appello e ricorso in cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2012, 735 ss.; PANZAROLA, *Tra <<filtro>> in appello e <<doppia conforme>>: alcune considerazioni a margine della l. n. 134 del 2012*, *ivi*, 2013, 89 ss.; Id., in *Commentario alle riforme del processo civile. Dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo*, a cura di MARTINO e PANZAROLA, Torino, 2013, 624 ss.; POLI, *Il nuovo giudizio di appello*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 120 ss.; M. FABIANI, *Oggetto e contenuto dell'appello civile*, in *Foro it.*, 2012, V, 282 ss.; PAGNI, *Gli spazi per le impugnazioni dopo la riforma estiva*, *ibid.*, 299 ss.; MOCCI, *Il giudice alle prese col filtro in appello*, in *Giusto proc. civ.*, 2012, 1243 ss.; DALFINO, *Premessa*, in *Foro it.*, 2012, V, 281 s.; DE CRISTOFARO,

Come si è opportunamente rilevato, quella odierna è solo l'ultima - in ordine temporale - di una serie (ormai) cospicua di riforme che, nell'arco degli ultimi otto anni (dal 2005 in poi) hanno inciso in modo più o meno radicale sul processo civile, suscitando tra gli operatori del diritto reazioni varie e talvolta contrastanti, sebbene si debba osservare che assai spesso (come in questo caso), sono apparse fortemente critiche e compatte<sup>3</sup>. Tali interventi normativi, se si prescindono dalla modifica dell'art. 345 c.p.c., avevano interessato quasi esclusivamente il giudizio di primo grado e quello di cassazione, sicché era preventivabile che la falce del legislatore si abbattesse questa volta sul giudizio di appello, il quale, al pari del giudizio di cassazione, in termini - come vedremo - analoghi soltanto in parte, deve ora confrontarsi con la previsione di un filtro preliminare di ammissibilità, volto alla immediata identificazione degli appelli meritevoli di trattazione. Anche quest'ultima riforma appare dichiaratamente ispirata al principio che da anni costituisce il *leitmotiv* della più recente stagione di riforme: la garanzia della efficienza del processo civile. E siccome oramai è un dato costante l'accostamento dell'efficacia della decisione all'efficienza del giudizio, cioè alla sua celerità<sup>4</sup>, non può certo stupire la circostanza che anche le modifiche con cui si è obbligati a confrontarsi oggi siano ispirate all'imperativo categorico della necessità di decidere il più presto possibile<sup>5</sup>. Quanto tuttavia queste ultime modifiche siano effettivamente congrue rispetto agli obiettivi prefissi è un dato assai controverso e almeno sulla carta fortemente contestato<sup>6</sup>.

2. - Prescindendo dai giudizi di valore sulle linee guida della riforma, resta il fatto che il nuovo <<filtro>> di inammissibilità al giudizio di appello (ma - a ben vedere - trattasi in realtà di un doppio-filtro)<sup>7</sup> desta non poche

---

*Appello e cassazione alla prova delle ennesima "riforma urgente": quando i rimedi peggiorano il male (considerazioni di prima lettura del d.l. n. 83/2012), in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); GROSSI, Il diritto di difesa ed i poteri del giudice nella riforma delle impugnazioni, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).*

<sup>3</sup> Se si eccettua il parere del 5 luglio 2012 del CSM, che si è limitato ad evidenziare che gli effetti benefici della riforma si sarebbero avvertiti solo nel medio-lungo periodo, la riforma è stata a lungo e alacramente osteggiata sia dal CNF (parere del 4 luglio 2012) sia dal Direttivo della Associazione nazionale tra gli studiosi del processo civile (documento del 29 giugno 2012) i quali, oltre a stigmatizzare sul piano concettuale l'idea stessa di introdurre filtri, hanno censurato sotto il profilo pratico le più che discutibili modalità di funzionamento escogitate dal legislatore.

<sup>4</sup> Si ricorda che fin nella Magna Charta era presente l'aforisma <<giustizia ritardata=giustizia negata>>. Così la *Relazione sul c.d. <<filtro in appello>>* del Presidente della Corte d'Appello di Torino, in [http://www.giustizia.piemonte.it/allegati/Relazione\\_cd\\_filtro\\_versione\\_emendata.pdf](http://www.giustizia.piemonte.it/allegati/Relazione_cd_filtro_versione_emendata.pdf).

<sup>5</sup> Un'invocazione non appropriata del canone della ragionevole durata del processo per legittimare gli interventi correttivi (non solo legislativi) sul processo civile è sottolineata da COMOGLIO, *Requiem*, cit., § 7.

<sup>6</sup> L'incoerenza sistematica dell'ultima riforma è sottolineata in particolar modo da GROSSI, *Il diritto di difesa*, cit., § 1.

<sup>7</sup> La riforma appare strutturata sulla previsione di un primo filtro di forma-contenuto, che si rinviene nella riformulazione dell'art. 342 c.p.c. e un secondo filtro di valore, basato sulla plausibile fondatezza dell'impugnazione introdotto *ex novo* dagli artt. 348-bis e ter c.p.c. Per una panoramica sul nuovo tenore dell'art. 342, oltre ai commenti citati *supra* alla nota 1, v., senza alcuna pretesa di esaustività, anche SCARSELLI, *Il nuovo contenuto dell'atto di appello ex artt. 342 e 434 c.p.c., ovvero della pretesa che gli avvocati scrivano progetti di sentenza*, in corso di pubblicazione su *Giusto proc. civ.*, 2013; ID., *Sull'incostituzionalità del nuovo art. 342 c.p.c.*; in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); TEDOLDI, *I motivi specifici e le nuove prove in appello dopo la novella <<iconoclastica>> del 2012*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 145 ss.; CAPORUSSO, in *Commentario*, cit., a cura di MARTINO e PANZAROLA, 604 ss.; BRUNIALTI, *Il*

perplexità, lasciando all'interprete il delicato compito di risolvere i dubbi esegetici legati alle nuove disposizioni normative.

Innanzitutto, occorre evidenziare che per il giudizio di appello il legislatore, diversamente da come si era regolato per il giudizio di cassazione, non si è limitato *tout court* a prevedere un filtro di inammissibilità, quantunque legato ad una delibazione di fondatezza dell'impugnazione<sup>8</sup>, ma ha ancorato l'applicabilità del suddetto filtro alla sussistenza di specifici presupposti e alla ricorrenza di ben precisi limiti anche di natura temporale.

Inoltre, per espressa previsione legislativa, sono esclusi dall'ambito di applicazione del nuovo filtro gli appelli che concernono controversie in cui è previsto l'intervento obbligatorio del P.M. ai sensi dell'art. 70, 1° comma, c.p.c. e quelli avverso l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione ai sensi dell'art. 702 *quater* c.p.c.; nonché i giudizi tributari di cui al d.lgs. n. 546/1992. Le ragioni di siffatta esclusione, ancorché non persuasive<sup>9</sup>, sarebbero ravvisabili, stando al tenore della Relazione illustrativa, rispettivamente nella <<connotazione pubblicistica delle prime>> e nella <<deformalizzazione istruttoria>> del procedimento sommario di cognizione.

Viceversa, in virtù dell'esplicita previsione contenuta nell'art. 436 bis c.p.c. nonché del rinvio di cui all'art. 447 *bis* c.p.c., il nuovo sistema si applica anche al rito del lavoro (cioè tutte le cause che vengono trattate col rito del lavoro, ivi incluse le controversie agrarie) e al rito locatizio<sup>10</sup>.

Sempre con riferimento all'aspetto relativo all'ambito applicativo del <<filtro>>, rileva poi la circostanza che il legislatore, lungi dal dettare una disciplina unica per le ipotesi di inammissibilità dell'appello<sup>11</sup>, ha lasciato intatto il quadro normativo preesistente, affiancandovi nuove ipotesi di inammissibilità: quella prevista dal rimodellato art. 342 c.p.c. (che - come è noto - non può affatto ritenersi una novità, in quanto rappresenta piuttosto una mera trasposizione di un indirizzo oramai ben consolidato della giurisprudenza di legittimità<sup>12</sup>), e quella di nuovo conio introdotta dall'art. 348 *bis* c.p.c. Gli è che, secondo l'interpretazione che sembra preferibile dell'inciso <<fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità e improcedibilità>>, l'inammissibilità da giudizio prognostico infausto dell'impugnazione andrà a cumularsi con le altre

---

*nuovo atto di appello*, in corso di pubblicazione su *Giust. civ.*, 2013; *Id.*, *Brevi osservazioni sul nuovo appello*, in corso di pubblicazione su questa *Rivista*, 2013.

<sup>8</sup> Che la pronuncia d'inammissibilità nel caso previsto dall'art. 360 *bis* n. 1 c.p.c. vada correlata ad una valutazione di fondatezza dell'impugnazione e non già a profili meramente formali è aspetto ampiamente condiviso. Cfr., del resto, Cass., sez. un., 6 settembre 2010, n. 19051, in *Foro it.*, 2010, I, 3333. A differenza del giudizio di cassazione, però, l'indagine sul filtro in appello non si svolge in una fase preliminare né è affidata ad un organo costituito *ad hoc*.

<sup>9</sup> Infatti si è condivisibilmente osservato che le c.d. cause a connotazione pubblicistica non necessariamente coincidono con quelle che presentano una maggiore rilevanza sotto il profilo economico-sociale e che, d'altra parte, la sottrazione al filtro, unitamente a una maggiore apertura dell'appello ai nuovi mezzi di prova, difficilmente potrà rendere "più appetibile" la scelta del rito sommario in luogo del giudizio ordinario. In tal senso v., specialmente, DE CRISTOFARO, *Appello e cassazione*, cit., § 2; BALENA, *Le novità*, cit., 339 ss.

<sup>10</sup> Per questa conclusione v. PANZAROLA, in *Commentario*, cit., 628, alla nota 15.

<sup>11</sup> Anche sotto questo punto di vista sembra ineccepibile la critica mossa da SCARSELLI, *Sul nuovo filtro*, cit., 287, il quale ha rimarcato l'errore di tecnica legislativa consistente nell'aver classificato come inammissibilità un'ipotesi di rigetto nel merito dell'impugnazione.

<sup>12</sup> V., *ex plurimis*, Cass., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16, in *Foro it.*, 2000, I, 1606, con nota di BALENA, BARONE.

ipotesi di inammissibilità, con la conseguenza che – d’ora in poi – l’inammissibilità potrà essere dichiarata sia, dopo l’ordinario *iter* processuale, con sentenza impugnabile in cassazione e sia, ai sensi dei nuovi artt. 348 *bis* e *ter* c.p.c., in *limine litis* con ordinanza (che secondo l’intento legislativo sembrerebbe) non impugnabile<sup>13</sup>.

Il che – a tacer d’altro – testimonia quanto il legislatore non abbia dato il giusto peso alle contraddizioni insiste nella nuova disciplina, acuite ancor più dal fatto che anche l’inammissibilità per carenza di requisiti di forma-contenuto è sottratta all’applicazione delle nuove regole processuali<sup>14</sup>.

Ma il vero *punctum dolens* dell’indagine ricostruttiva – come era prevedibile – è rappresentato dall’interpretazione dell’espressione <<non ragionevole probabilità di accoglimento>>, quale presupposto cui è ancorata l’applicazione della nuova sanzione di inammissibilità.

Su detta formula sono state spese già copiose parole (e probabilmente ancora molte se ne potrebbero dire), tutte ampiamente e condivisibilmente critiche, con le quali si è rimarcata la sua estrema ambiguità, propria dell’uso di concetti elastici ed indeterminati, sicché molto sentito è il timore che la sua applicazione, essendo rimessa in ultima analisi al prudente apprezzamento e alla discrezionalità del giudice, possa dar luogo ad interpretazioni fortemente soggettive e discordanti, se non anche (in casi estremi) del tutto arbitrarie<sup>15</sup>. Di qui i dubbi sulla sua stessa legittimità costituzionale avanzati da un parte della dottrina<sup>16</sup>.

Che peraltro non si tratti di una mera disputa dottrinale, emerge in modo inequivocabile proprio dal fatto che le prime pronunce di inammissibilità riflettono quei dubbi e quelle incertezze<sup>17</sup> che la dottrina durante i lavori

---

<sup>13</sup> L’incongruità di una doppia disciplina è stata oggetto di rilievo in particolare ad opera di MONTELEONE, *Manuale*, cit., 3; e POLI, *Il nuovo giudizio*, cit., 133, i quali – non senza ragione – ritengono che la norma dia luogo a veri e propri paradossi.

<sup>14</sup> Questa conclusione, che sembra obbligata alla luce di un’interpretazione strettamente letterale dell’art. 348 *bis* c.p.c., è largamente condivisa tra i primi commentatori della riforma. V., per tutti, BALENA, *Le novità*, cit., 338 e 372; IMPAGNATIELLO, *Il <<filtro>>*, cit., 298. *Contra*, però, MOCCI, *Il giudice alle prese*, cit., 1250.

<sup>15</sup> In particolare, nell’evidenziare che il giudice ben potrebbe dichiarare inammissibile un’impugnazione, che pure abbia una possibilità di essere accolta, sul semplice rilievo che tale probabilità appaia a suo giudizio non <<ragionevole>>, si è giustamente stigmatizzata la possibilità che il filtro possa costituire la “premessa per un potenziale <<diniego di giustizia>>, con la derivata compromissione (o, se si vuole, con la concreta vanificazione) del diritto al gravame”. Così COMOGLIO, *Requiem*, cit., § 6. Ma per analoghi rilievi v. anche VERDE, *Diritto di difesa*, cit., § 7; CAPONI, *La riforma*, cit., § 6; e per un’approfondita analisi delle accezioni attribuibili alla formula si rinvia soprattutto a PANZAROLA, in *Commentario*, cit., 632 ss.

<sup>16</sup> SCARSELLI, *Sul nuovo filtro*, cit., 288, ad avviso del quale le nuove norme, nella misura in cui sembrano limitare l’azione alla probabile fondatezza, appaiono oltre che irragionevoli, anche incostituzionali per violazione dell’art. 24 Cost.

<sup>17</sup> Ed invero, alcune pronunce asseriscono che la valutazione circa la fondatezza della impugnazione non implichi un giudizio a cognizione piena [Così Trib. Roma 29 gennaio 2013, in *Foro it.*, 2013, *Anticipazioni e novità*, 38 ss. Per l’accostamento della “non ragionevole probabilità di accoglimento” al *fumus boni iuris* richiesto per le misure cautelari v. spec. IMPAGNATIELLO, *Il <<filtro>>*, cit., 296; PAGNI, *Gli spazi per le impugnazioni*, cit., 302; POLI, *Il nuovo giudizio*, cit., 135, ad avviso del quale si tratterebbe di una cognizione <<simmetrica ma invertita rispetto alla cognizione ex art. 283 c.p.c.>>. Nello stesso v., inoltre, *Le linee guida “sperimentali” sul filtro in appello*, diramate dal Presidente della Corte d’appello di Milano (in [www.corteappellomilano.it/allegatinews/A\\_172.pdf](http://www.corteappellomilano.it/allegatinews/A_172.pdf)); altre, invece, escludono la possibilità di un giudizio sommario ed esigono una delibazione di infondatezza ben più approfondita, analoga cioè a quella che potrebbe condurre al rigetto nel merito del gravame a conclusione del giudizio (In tale ultimo senso v. Corte app. Roma 23 e 30 gennaio 2013 e Corte app. Bari 18 febbraio 2013, in *Foro it.*, *Anticipazioni e novità*, cit., 34 ss.; Corte appello Lecce, 7 febbraio 2013, in *dejure.giuffre.it*; Corte app. Catania, 18 febbraio 2013, *id.*, *Le banche dati, archivio Merito ed extra*, al cui avviso il giudizio sull’inibitoria ex art. 351 c.p.c.

preparatori non aveva mancato di segnalare, proprio al fine di evitare che tra i diversi uffici giudiziari sorgessero prassi interpretative assai difformi, in quanto condizionate, oltre che dall'applicazione di criteri interpretativi differenti, anche da fattori intrinseci di tipo organizzativo<sup>18</sup>.

Se ciò è vero, nel tentativo di contenere i danni e prevenire gli abusi, e pur nella consapevolezza che il concetto di <<non ragionevole probabilità di accoglimento>> è affatto diverso da quello di <<manifesta infondatezza>> adoperato in altre disposizioni del codice, (atteso che mentre il secondo si riferisce ad un'impugnazione che appaia *ictu oculi* infondata, il primo sembra riferirsi invece ad un'impugnazione che è sì infondata, ma in modo non altrettanto palese), non resterebbe che fornire una lettura restrittiva della predetta espressione, nel senso di limitarne l'applicazione solo quando, a giudizio unanime del collegio<sup>19</sup>, l'impugnazione appaia palesemente pretestuosa o infondata<sup>20</sup>.

Sulla scorta delle predette considerazioni, a mero titolo esemplificativo, rientrerebbero nello spazio applicativo del filtro i giudizi di appello di cause non particolarmente complesse, caratterizzati dalla prospettazione di censure platealmente inconsistenti, dilatorie o inconferenti, ovvero dalla denuncia di *errores* che non presentano alcuna rilevanza causale sulla portata del dispositivo (potendo questi ultimi al più determinare una mera correzione della motivazione), ovvero ancora che sollevino questioni di puro diritto di univoca interpretazione in base ad una giurisprudenza consolidata di legittimità. Al di fuori delle suddette ipotesi di appelli affetti da vizi od errori macroscopici e di palmare evidenza, il c.d. filtro, nella misura in cui concede un margine di apprezzamento molto (e forse eccessivamente) ampio al giudice dell'impugnazione, rischia di divenire uno strumento molto pericoloso, soprattutto se legato ad una frettolosa <<lettura>> delle carte processuali ed applicato in quegli appelli più delicati e dagli esiti incerti che esigerebbero una attenta e ben approfondita ponderazione.

3. – Passando ad esaminare i limiti posti dal legislatore per l'emissione dell'ordinanza di inammissibilità, un primo aspetto piuttosto significativo è

---

presenta un grado di approfondimento inferiore rispetto a quello richiesto per dichiarare l'inammissibilità dell'appello).

<sup>18</sup> Si teme infatti che sull'applicazione delle norme possa incidere in modo anche determinante il carico di lavoro dell'ufficio, le carenze di organico etc. Per queste riflessioni v., soprattutto, CAPONI, *Contro il nuovo filtro in appello e per un filtro in Cassazione nel processo civile*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), § 6; IMPAGNATIELLO, *Il <<filtro>>*, cit., 297.

<sup>19</sup> Per evidenti ragioni di opportunità, sembra corretto ritenere che, quand'anche l'individuazione della causa priva di *chance* di successo avvenisse su segnalazione del Presidente o del relatore, l'ordinanza debba essere emessa soltanto nell'ipotesi in cui tutti i membri del collegio concordino sulla decisione di definire *in limine litis* il gravame, giacché, se anche uno solo dei membri del collegio avesse in merito un'opinione differente, difetterebbe il presupposto basilare della "irragionevole probabilità di successo". La suddetta conclusione si impone, *a fortiori*, (ove ancora ve ne siano) nelle cause di c.d. vecchio rito (*id. est.* ante riforma del 1990) per le quali il consigliere istruttore dovrebbe rimettere la causa al collegio per la relativa decisione. La soluzione non è viceversa praticabile nei giudizi d'appello promossi avverso le sentenze del giudice di pace, nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica, sicché la relativa decisione dovrebbe essere adottata a giudizio insindacabile di un solo giudice.

<sup>20</sup> Nel senso di ricondurre l'ambito applicativo del nuovo istituto nell'alveo della manifesta infondatezza v. Corte App. Roma 23 e 30 gennaio 2013, cit.; Corte app. Reggio Calabria, 28 febbraio 2013, in [www.dejure.giuffre.it](http://www.dejure.giuffre.it); Corte app. Bari, 11 aprile 2013; Corte app. Bari 22 marzo 2013.

Del resto la suddetta conclusione riflette l'auspicio della maggioranza della dottrina che si è confrontata col nuovo filtro di ammissibilità: v., per tutti, BALENA, *Le novità*, cit., 342; BOVE, *Inammissibilità*, cit., 392 ss.

rappresentato dal limite temporale entro cui dovrebbe essere pronunciata l'ordinanza, giacché, in base al tenore letterale della disposizione, la *sedes* naturale dell'ordinanza sarebbe rappresentata dall'«udienza di cui all'art. 350», «sentite le parti»<sup>21</sup> e «prima di procedere alla trattazione». Quindi, sembrerebbe che l'ordinanza possa essere emessa, d'ufficio o su istanza di parte<sup>22</sup>, dopo aver effettuato le verifiche formali sulla regolarità dell'instaurazione del giudizio<sup>23</sup>, esclusivamente nell'udienza di trattazione e prima di procedere alla trattazione stessa. Dal che è possibile trarre due ordini di considerazioni: la prima è che, almeno in via teorica, non dovrebbe essere consentito trattare la questione sulla «fondatezza» dell'impugnazione in altra sede (anteriore o posteriore) diversa dall'udienza di trattazione, la seconda è che, di conseguenza, in molti casi l'ambito applicativo dell'ordinanza sembra destinato a sovrapporsi con quello della sospensiva.

L'esattezza della prima riflessione si scontra, tuttavia, sul piano pratico con la prassi, già in uso presso alcune Corti, di far precedere l'udienza di trattazione da una (pre-)camera di consiglio, deputata al ruolo di vagliare le ipotetiche *chances* di successo dell'impugnazione<sup>24</sup> ovvero di predisporre un'udienza *ad hoc* (cd. udienza filtro) in cui far confluire tutti quegli appelli che *prima facie* non sembrerebbero meritevoli di ulteriore trattazione<sup>25</sup>.

<sup>21</sup> Dall'inciso si evince che la norma esige il contraddittorio con e tra le parti. Circa le concrete modalità di realizzazione del contraddittorio, tuttavia, se si attribuisce rilievo al dato formale, specialmente alla diversa formulazione rispetto a quanto sancito nell'art. 101, 2° comma, c.p.c., emerge un regime lievemente diverso e meno rigido, in virtù del quale sembrerebbe che la questione debba essere affrontata *illico et immediate* e che la parte assai di rado possa spuntare un rinvio per controdedurre e per depositare memorie sulla presunta inammissibilità. Nel senso indicato nel testo v. BALENA, *Le novità*, cit., 345; BOVE, *La pronuncia di inammissibilità*, cit., 391. Ben più rigide le linee guida della Corte d'appello di Venezia (in <http://www.ordineavvocativenezia.net/CSM/remository/func-startdown/404>), della Corte d'appello di Bologna (in <http://www.ordine-forense.bo.it/media/CorteAppelloBolognaArt348bis.pdf>), e della Corte di appello di Bergamo (Mocci, *Prime applicazioni del filtro in appello*, in <http://www.cameracivilebergamo.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/Prime-applicazioni-del-filtro-in-appello.pdf>) che escludono tassativamente, se non per «eccezionali e motivate ragioni», il rinvio dell'udienza. Di contrario avviso, invece, COSTANTINO, *La riforma dell'appello*, cit., 43.

<sup>22</sup> Quantunque la norma non lo dica espressamente, è indubbio che il rilievo della «non ragionevole probabilità di accoglimento» possa essere compiuto *ex officio*; viceversa, qualora la sollecitazione provenga dalla parte, sembra preferibile ritenere che integri un'eccezione in senso tecnico, che obbliga il giudice, per non incorrere nel vizio di omessa pronuncia, a motivare le ragioni del suo eventuale dissenso. Diversamente, però, Mocci, *Prime applicazioni*, cit., al cui avviso, l'eccezione *ex art. 348 bis* avrebbe il valore di una mera segnalazione.

<sup>23</sup> Secondo l'interpretazione che sembra più persuasiva (per la quale in dottrina v. VERDE, *Diritto di difesa*, cit., §4; PANZAROLA, in *Commentario*, cit., 659 ss. e, ancorché in termini dubitativi, BALENA, *Le novità*, cit., 346 ss.), la norma non esime il giudice dal compiere le anzidette formalità, sicché costui sarebbe comunque tenuto a disporre eventualmente la rinnovazione dell'appello invalidamente notificato, l'integrazione del contraddittorio *ex art. 331* o la *litis denuntiatio ex art. 332 c.p.c.*, come del pari, la pronuncia dell'ordinanza deve essere preceduta dalla verifiche concernenti la inammissibilità o la improcedibilità dell'appello.

<sup>24</sup> Ovviamente la soluzione della pre-camera di consiglio implica un preventivo esame del fascicolo da parte del collegio e necessita altresì della collaborazione del personale di cancelleria, il quale, stante le necessità di rispettare il contraddittorio, dovrebbe avvisare preventivamente le parti affinché giungano preparate all'udienza. Sul punto v. le *Brevi note sul filtro in appello e sulle modifiche al ricorso per cassazione*, della Corte d'appello di Milano (in [http://www.ca.milano.giustizia.it/allegato\\_corsi.aspx?File\\_id\\_allegato=766](http://www.ca.milano.giustizia.it/allegato_corsi.aspx?File_id_allegato=766)).

<sup>25</sup> Nei giudizi che iniziano con ricorso si va facendo strada l'idea che, se si ritiene che sussistano i presupposti per la pronuncia di inammissibilità *ex art. 436 bis c.p.c.*, l'udienza debba essere fissata in via anticipata. La soluzione della c.d. udienza filtro presenta l'indubbio vantaggio di accelerare i tempi della decisione, nondimeno, tuttavia, essa - come pure non si è mancato di rilevare (Cfr. la *Relazione sul c.d. «filtro in appello»* del Presidente della Corte d'Appello di Torino, cit.) - si risolverebbe, quasi sempre, in una sorta di udienza-ghetto

Con riguardo alla seconda, cioè ai rapporti tra l'inibitoria e l'ordinanza di inammissibilità, si è giustamente osservato che le due pronunce, benché (salvo il caso in cui si sia chiesta l'anticipazione della decisione sulla sospensiva ai sensi dell'art. 351, 2° e 3° comma, c.p.c.)<sup>26</sup> sotto un profilo temporale appaiano destinate a sovrapporsi, sono, in realtà, da un punto di vista logico difficilmente conciliabili<sup>27</sup>. A conclusioni non molto dissimili si giunge anche per quel che concerne l'alternativa, recentemente introdotta nel giudizio di appello<sup>28</sup>, di definizione con sentenza concisamente motivata nelle forme dell'art. 281 *sexies* c.p.c. Ed invero, entrambi i provvedimenti obbediscono ad una logica deflattiva del contenzioso, sicché la loro convivenza, frutto peraltro di interventi normativi ravvicinati nel tempo, è sintomatica del *modus operandi* del legislatore che da qualche anno sembra essere privo di una visione organica e sistematica del processo<sup>29</sup>. Al di là del comune intento deflattivo, però, essi presentano differenze, tutt'altro che trascurabili, relative all'oggetto (maggiore nella sentenza *ex art. 281 sexies*)<sup>30</sup> e agli effetti delle due pronunce<sup>31</sup>, che rendono la sentenza semplificata uno strumento senza alcun dubbio più garantista per le parti<sup>32</sup>. Ritornando ad esaminare i limiti all'operare del filtro, si deve considerare che un ulteriore ostacolo è rappresentato dalla presenza di appelli incidentali, giacché, stando alla lettera dell'art. 348 *ter*, 2° comma, c.p.c., la emanazione dell'ordinanza *de qua* è subordinata alla circostanza che per tutte le impugnazioni proposte (principali e incidentali) sussista il requisito della "non ragionevole probabilità di accoglimento". Dal che sembra naturale desumere che, qualora anche una soltanto dell'impugnazioni

---

nella quale confluirebbero solo la cause segnate da questo giudizio prognostico negativo. Peraltro, atteso che l'udienza *ad hoc* richiede parimenti un'attività preventiva dedicata allo studio nel merito di tutti i fascicoli, che si andrebbe a sommare, con ulteriore aggravio di lavoro, al normale carico di lavoro delle Corti, la sua concreta fattibilità è in gran parte condizionata dalla capacità organizzativa dell'ufficio e dalla possibilità di aggiungere ulteriori udienze ai calendari già formati (Cfr., sempre la *Relazione sul c.d. <<filtro in appello>>*, cit.).

<sup>26</sup> Con riguardo a quest'ultima ipotesi non si può quindi escludere in via teorica un cumulo tra le due pronunce: nel senso che, dopo la decisione negativa sulla sospensiva, il collegio potrebbe all'udienza di trattazione dichiarare anche l'inammissibilità dell'appello per difetto di "ragionevole probabilità di accoglimento", a meno che, con una lieve forzatura dell'art. 348 *ter*, non si addivenga alla conclusione che l'ordinanza possa essere emessa anche nell'udienza camerale. Favorevoli a questa conclusione BOVE, *Inammissibilità dell'appello*, cit., 399; IMPAGNATIELLO, *Il <<filtro>> di ammissibilità*, cit., 297. Viceversa, escludono la possibilità di anticipare la decisione sull'ammissibilità dell'impugnazione rispetto all'udienza di trattazione *ex art. 350 c.p.c.* BALENA, *Le novità*, cit., 345 s.; PANZAROLA, in *Commentario*, cit., 654 ss.

<sup>27</sup> Appare infatti piuttosto improbabile che il collegio, pur ravvisando la sussistenza del *fumus* ai fini della concessione della inibitoria, ritenga l'appello sprovvisto di una "ragionevole probabilità di accoglimento". Resta inteso, peraltro, che il giudice dovrebbe porsi preliminarmente il problema della pronuncia di inammissibilità, e in seguito, domandarsi se vi sia spazio anche per la definizione in forma semplificata *ex art. 281 sexies c.p.c.* In tal senso BALENA, *Le novità*, cit., 345 s.; BOVE, *Inammissibilità dell'appello*, cit., 398; IMPAGNATIELLO, *Il <<filtro>> di ammissibilità*, cit., 297.

<sup>28</sup> Dalla l. 12 novembre 2011, n. 183, che ha aggiunto due nuovi commi (rispettivamente il 4° e il 6°) agli artt. 351 e 352 c.p.c.

<sup>29</sup> Che l'ordinanza di inammissibilità rappresenti un sostanziale doppione della sentenza semplificata è opinione abbastanza condivisa: v. BALENA, *Le novità*, cit., 344; IMPAGNATIELLO, *Il <<filtro>> di ammissibilità*, cit., 297; BOVE, *Inammissibilità*, cit., 399

<sup>30</sup> Infatti la sentenza semplificata si presta ad essere impiegata anche per l'accoglimento e non solo per il rigetto (ancorché camuffato da inammissibilità) dell'impugnazione.

<sup>31</sup> La sentenza resa nei modi dell'art. 281 *sexies*, a differenza del regime previsto per l'ordinanza di inammissibilità (su cui v. *infra*), si sostituisce a quella di primo grado ed è autonomamente ricorribile in cassazione.

<sup>32</sup> Per questo rilievo v. BALENA, *Le novità*, cit., 376 s.; PANZAROLA, in *Commentario*, cit., 669.

proposte fosse dotata di qualche *chances* di successo, il giudice non potrebbe emettere l'ordinanza di inammissibilità/rigetto, ma tutte le impugnazioni dovrebbero seguire il loro corso naturale, salva – ove ne ricorrano le condizioni – la definizione del giudizio in forma semplificata ex art. 281 *sexies* c.p.c.

La logica sottesa dalla soluzione legislativa mira, come è facilmente intuibile, al pregevole obiettivo di preservare il *simultaneus processus*; nondimeno la norma, nel limitare la pronuncia dell'ordinanza alla presenza dell'impugnazione incidentale <<di cui all'articolo 333>>, che - come è noto - disciplina le impugnazioni incidentali c.d. tempestive, ha fatto subito emergere tra i primi commentatori qualche dubbio circa l'eventuale sorte della impugnazione incidentale tardiva. Infatti, benché dai lavori preparatori sembrerebbe emergere un segnale non equivocabile di tipo restrittivo<sup>33</sup>, una parte della dottrina, sul rilievo che l'opposta soluzione svilirebbe la funzione delle impugnazioni incidentali<sup>34</sup>, ha sostenuto che il rinvio all'art. 333 c.p.c. non sarebbe sufficiente ad espungere il riferimento alle impugnazioni incidentali tardive la cui proposizione, al pari di qualsiasi altra impugnazione incidentale tempestiva che possieda una ragionevole probabilità di accoglimento, precluderebbe la possibilità di emettere l'ordinanza da prognosi infausta<sup>35</sup>. In verità, accanto a questa interpretazione se ne è prospettata anche un'altra che, mentre lascia il giudice libero di definire con ordinanza gli appelli principali "non seri", nel contempo, obiettando che dietro la pronuncia di inammissibilità si cela in realtà una decisione sul merito dell'impugnazione, ritiene non applicabile il principio sancito dall'art. 334, 2° comma, c.p.c. da cui di consueto discende, quale conseguenza della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale, l'inefficacia dell'incidentale tardiva<sup>36</sup>. Quest'ultima opzione ermeneutica, che sotto un profilo sistematico sarebbe di gran lunga preferibile, vanta a suo favore l'interpretazione offerta a proposito degli effetti sull'impugnazione incidentale tardiva della declaratoria di inammissibilità emessa ai sensi dell'art. 360 *bis*, n. 1, c.p.c., laddove, la dottrina, forte anche della posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità<sup>37</sup>, ha dedotto l'inapplicabilità dell'art. 334, 2° comma, c.p.c.<sup>38</sup>.

---

<sup>33</sup> Cfr. infatti la Relazione illustrativa al d.d.l. n. 5312/XVI/C in cui si dice a chiare lettere che <<l'ordinanza di inammissibilità può essere pronunciata soltanto quando tutte le impugnazioni, principali e incidentali non tardive, non hanno ragionevoli probabilità di essere accolte>>.

<sup>34</sup> Per la posizione che rivestono le impugnazioni incidentali tardive nella giurisprudenza di legittimità v. la sintetica, ma approfondita, ricostruzione offerta da PANZAROLA, in *Commentario*, cit., 679 s.

<sup>35</sup> Ritengono determinante l'argomento testuale BALENA, *Le novità*, cit., 343; BOVE, *Inammissibilità*, cit., 401 s.; IMPAGNATIELLO, *Crescita del paese*, cit., § 5. Viceversa, nel senso che anche la presenza di un'impugnazione incidentale tardiva precluderebbe l'emissione dell'ordinanza di inammissibilità, v. MONTELEONE, *Appendice*, cit., 2; COSTANTINO, *Le riforme*, cit., § 3.1; SCARSELLI, *Sul nuovo filtro*, cit., 290.

<sup>36</sup> PANZAROLA, in *Commentario*, cit., 674 ss.; POLI, *Il nuovo giudizio*, cit., 141 s.

<sup>37</sup> V. Cass., sez. un., 6 settembre 2010, n. 19051, in *Foro it.*, 2010, I, 3333 ss., con nota di SCARSELLI e in *Giusto proc. civ.*, 2010, 1131 ss., con nota di LUIO.

<sup>38</sup> V., a mero titolo esemplificativo, CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*<sup>3</sup>, Padova, 2012, 343; POLI, *Il c.d. filtro di ammissibilità del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 366; VITTORIA, *Il filtro per l'accesso al giudizio di legittimità*, in *Il nuovo giudizio di cassazione*<sup>2</sup>, a cura di IANNIRUBERTO e MORCAVALLO, Milano, 2010, 145; ma, per l'opposta soluzione, v. RORDORF, *Nuove norme in tema di motivazione delle sentenze e di ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 141.

Sempre nell'ottica delle impugnazioni incidentali, e prima di esaminare la struttura del provvedimento che decide l'inammissibilità dell'appello, resta da compiere un'ultima considerazione rispetto alla c.d. soccombenza teorica, che è quel fenomeno in virtù del quale una parte, pur avendo visto risolvere nel corso del giudizio in senso a sé sfavorevole una o più questioni, sia alla fine risultata vincitrice nel merito. In particolare, non potendo affrontare *funditus* l'argomento in questa sede, si devono prendere le mosse dall'ultimo *revirement* della Suprema Corte<sup>39</sup>, in virtù del quale, al fine di ottenere il riesame della decisione del giudice di primo grado su un'eccezione risolta negativamente, non sarebbe sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c., dovendo reputarsi necessaria la proposizione di un'impugnazione incidentale<sup>40</sup>. Tale ultima osservazione, unitamente alle considerazioni testè formulate, dischiude interessanti profili di dibattito, giacché la mera presenza di un'impugnazione incidentale su questioni potrebbe, ove dotata di una ragionevole probabilità di accoglimento, impedire la declaratoria di inammissibilità dell'appello principale. Il che, oltre a collidere con la *ratio* della riforma, darebbe luogo a non lievi inconvenienti pratici; di qui il suggerimento, pienamente condivisibile, avanzato da una parte della dottrina, di proporre, analogamente a quanto accade nel giudizio di cassazione<sup>41</sup>, un'impugnazione incidentale condizionata alla delibazione di fondatezza dell'appello principale<sup>42</sup>.

Prima di passare all'esame del regime di impugnazione conseguente all'emissione dell'ordinanza di inammissibilità, conviene soffermarsi, sia pure brevemente, sulla struttura del provvedimento che, stante il disposto normativo, può essere <<succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi>>. A destare qualche perplessità non è tanto il rilievo che l'ordinanza possa essere motivata in modo succinto<sup>43</sup>, quanto piuttosto la possibilità che la motivazione possa consistere nel mero richiamo a precedenti giurisprudenziali. A dire il vero, le suddette preoccupazioni appaiono pienamente legittime ove dovesse prendere vigore il *modus operandi*, emerso finora in una sola pronuncia (che però ha già destato molto scalpore), la quale ha fondato la sua decisione sul richiamo di un solo

---

<sup>39</sup> Cass., sez. un., 16 ottobre 2008, n. 25246, in *Giusto proc. civ.*, 2010, 851 ss., con nota di BRUNIALTI.

<sup>40</sup> La questione (per il cui approfondimento si rinvia soprattutto a POLI, *I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie*, Padova, 2002, spec. 524 ss.; RASCIO, *L'oggetto dell'appello civile*, Napoli, 1996, spec. 265 ss.; BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*<sup>2</sup>, II, Bari, 2012, 373 ss., ove anche una analitica ricostruzione delle opzioni ermeneutiche prospettate) concerne la sola posizione dell'appellato che, dopo aver visto respinte alcune sue eccezioni, sia risultato vittorioso nel merito in primo grado; per l'appellante, infatti, non si dubita che la riproposizione debba avvenire *in limine litis* con la proposizione dell'atto di appello.

<sup>41</sup> Per l'affermazione del condizionamento *de iure* del ricorso incidentale su questioni v., da ultimo, Cass., sez. un., 6 marzo 2009, n. 5456, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 188 ss., con nota di PANZAROLA.

<sup>42</sup> Per l'importazione di questa soluzione nel giudizio di appello v., soprattutto, PANZAROLA, in *Commentario*, cit., 681 ss.; POLI, *Il nuovo giudizio*, cit., 142 s.

<sup>43</sup> Del resto anche altre disposizioni codicistiche (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att., novellati dalla l. n. 69/2009, 281 *sexies* e 134 c.p.c.) prevedono che la motivazione possa essere succinta o concisa; anzi, secondo COSTANTINO, *Le riforme*, cit., § 3.2, la motivazione in fatto, alla luce della preclusione disposta dall'art. 348 *ter*, 4° comma, c.p.c., richiede un impegno maggiore di quello di una sentenza.

precedente giurisprudenziale del proprio ufficio<sup>44</sup>. Premesso che nel caso di specie risulta del tutto omessa anche la ricostruzione della *quaestio facti*, che – per quanto si dirà in seguito – è aspetto che non può affatto essere sottovalutato, resta il fatto che la previsione di una motivazione agile e snella non può certo tradursi in una motivazione tautologica o meramente apparente, che si rivela – di fatto – una non motivazione<sup>45</sup>. In altri termini, sembra preferibile giungere alla conclusione che con l'ordinanza *de qua* non possano essere superati i confini tracciati in passato dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere assolto l'obbligo di motivazione, che – è forse il caso di sottolinearlo – resta pur sempre un requisito essenziale e indefettibile per il controllo di congruità della soluzione adottata<sup>46</sup>.

4. – Prima di concludere, conviene riflettere su un ultimo delicato aspetto che concerne gli effetti dell'ordinanza di inammissibilità.

Invero, come si è opportunamente osservato<sup>47</sup>, se il legislatore si fosse limitato *tout court* a prevedere che la decisione fosse assunta con ordinanza e null'altro avesse aggiunto, nessuno avrebbe mai seriamente dubitato della sua ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost.; i dubbi, invece, sono alimentati dalla constatazione che l'ordinanza, pur avendo indubbiamente natura decisoria, stante la pronuncia sulle spese, potrebbe non ritenersi definitiva atteso che, ai sensi dell'art. 348 *ter*, 3° comma, c.p.c., la pronuncia di inammissibilità apre la strada alla ricorribilità in cassazione della sentenza di prime cure. In altri termini, con la pronuncia dell'ordinanza si determina la riapertura del termine per impugnare nuovamente, questa volta davanti al supremo Collegio, la sentenza di primo grado che, in tal modo, sarà impugnabile una seconda volta.

Questa soluzione (della sentenza che visse due volte), oltre a rappresentare un *unicum* nel nostro ordinamento giuridico, non potendosi annoverare alcun precedente anche lontanamente paragonabile, apre la strada ad almeno due riflessioni.

La prima, che in realtà è una mera (amara) constatazione è che, con un semplice tocco di penna, il legislatore ha liquidato, cancellandola *d'emblée* e senza alcun preventivo dibattito, la portata normalmente sostitutiva della pronuncia che definisce giudizio di appello<sup>48</sup>.

---

<sup>44</sup> Si intende far riferimento a Corte app. Palermo, 15 aprile, 2013, in questa *Rivista*, 2013, in corso di pubblicazione, in seguito alla quale l'Anai ha denunciato la illegittimità costituzionale del filtro, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., chiedendone, quanto prima, l'integrale abrogazione per via legislativa.

<sup>45</sup> Sull'importanza che riveste la motivazione ai fini della certezza del diritto v., da ultima, la puntuale ricostruzione di MONTELEONE, *Riflessioni sull'obbligo di motivare le sentenze (motivazione e certezza del diritto)*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, 1 ss.

<sup>46</sup> Cass., sez. un., 18 marzo 2010, n. 6538, in *Foro it.*, 2010, I, 2460 ss., con nota di F.S. COSTANTINO. E nel senso che la sentenza sia nulla ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda, v. Cass. 8 gennaio 2009, n. 161; Cass. 24 novembre 2006, n. 24985.

<sup>47</sup> Così BALENA, *Le novità*, cit., 358.

<sup>48</sup> Giustamente questo aspetto è stato definitivo il più <<scoraggiante e assurdo>> delle nuove norme, laddove sarebbe stato preferibile prevedere l'impugnabilità dell'ordinanza in cassazione con rinvio al giudice di appello in caso di annullamento. Cfr. MONTELEONE, *Appendice*, cit., 5; ID., *Il processo civile*, cit., 2, il quale, a proposito del regime della sentenza di primo grado, afferma che trattasi di <<un miracolo degno di una delle più famose pagine evangeliche>>; CAPONI, *La riforma*, cit., 1156; MOCCI, *Il giudice*, cit., 1253.

La seconda, foriera di altrettanti dubbi e perplessità, è che l'interprete si deve inevitabilmente interrogare sui rapporti tra il giudizio di appello, conclusosi con la predetta pronuncia di inammissibilità, e l'instaurando giudizio di cassazione, con particolare riguardo al profilo delle censure deducibili con il ricorso per cassazione.

E qui il discorso, che esigerebbe certo ben maggiore approfondimento, si snoda a sua volta in una duplice direzione giacché, per un verso, deve essere affrontata la questione relativa all'*an* e al *quomodo* per dedurre (in cassazione?) gli eventuali vizi dell'appello e dell'ordinanza conclusiva del giudizio<sup>49</sup>; per altro verso, si propone la problematica concernente la possibilità o no di impugnare col ricorso per cassazione parti di sentenza in precedenza non impugunate ovvero di denunciare vizi non sollevati con l'atto di appello.

La risposta al primo interrogativo ha già profondamente diviso la dottrina perché, ferma l'impossibilità di censurare con l'impugnazione la valutazione del giudice sulla ricorrenza del presupposto della <<non ragionevole probabilità di accoglimento>>, sulla quale sussiste un generale consenso<sup>50</sup>, mentre alcuni commentatori ritengono che l'ordinanza affetta da vizi sia autonomamente ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost.<sup>51</sup>, altri, invece, sono dell'avviso che le suddette censure sarebbero (quasi sempre) deducibili attraverso il ricorso proposto contro la sentenza di prime cure<sup>52</sup>. Quest'ultima direzione, peraltro, sembrerebbe proprio quella auspicata dal legislatore, in quanto nella Relazione illustrativa si affermava che <<rimane impregiudicato il potere della Suprema Corte di cassazione, alla quale sia denunciata la decisione di prime cure, di rilevare, quando ritenuto inerente alle garanzie assicurate dall'art. 111 Cost., nullità inerenti al procedimento d'appello>>.

Diverso aspetto è vedere se, accedendo ad una soluzione compromissoria e prendendo le mosse dal rilievo che di regola il soggetto legittimato ad

---

<sup>49</sup> Si pensi a tutte quelle ipotesi in cui l'ordinanza presenti vizi propri ovvero sia stata emessa travalicando i limiti e i suoi stessi presupposti di ammissibilità: ad es. in violazione del diritto al contraddittorio, in assenza di qualunque motivazione, in ipotesi escluse dal filtro (cause celebrate col sommario o in cui è obbligatorio l'intervento del p.m.), oltre i limiti temporali dell'udienza di trattazione, in presenza di un'impugnazione incidentale dotata di ragionevole probabilità di accoglimento, da un giudice incompetente, su una questione di inammissibilità/improcedibilità da decidere con sentenza etc.

<sup>50</sup> V. COSTANTINO, *La riforma*, cit., 35; BALENA, *Le novità*, cit., 357.

<sup>51</sup> Propendono per questa tesi COSTANTINO, *op. loc. ult. cit.*, TRISORIO LIUZZI, *Il ricorso*, cit., § 5; IMPAGNATIELLO, *Il <<filtro>>*, cit., 298; POLI, *Il nuovo giudizio*, cit., 136 ss. Di contrario avviso, salvo che per il capo relativo alle spese, CONSOLO, *Nuovi ed indesiderabili esercizi*, 1137.

Viceversa, non sembrano esservi dubbi, per il caso in cui l'ordinanza presenti vizi cd. revocatori, nell'esperibilità del suddetto rimedio impugnatorio. In argomento v., oltre a IMPAGNATIELLO, *op. loc. ult. cit.*; TRISORIO LIUZZI, *op. loc. ult. cit.*; SCARSELLI, *Sul nuovo filtro*, cit., 291; e PANZAROLA, in *Commentario*, cit., 668; anche BALENA, *Le novità*, cit., 359, in nota, ad avviso del quale, però, si dovrebbe distinguere tra vizi di revocazione ordinaria (proponibili avverso l'ordinanza di inammissibilità) e vizi che danno luogo a revocazione straordinaria (deducibili attraverso la "resuscitata" sentenza di primo grado).

<sup>52</sup> Per questa conclusione v., invece, BOVE, *Inammissibilità dell'appello*, cit., 405 s., secondo cui l'opposta tesi della autonoma ricorribilità rischia di generare delicati problemi di coordinamento del concorso tra le eventuali impugnazioni. Favorevole a questa soluzione anche BALENA, *Le novità*, cit., 363 s., ad avviso del quale "con un certo sforzo interpretativo" sarebbe possibile dedurre nell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado tutti i vizi *in procedendo* dell'ordinanza di inammissibilità; l'A. fa salva, tuttavia, l'autonoma impugnabilità dell'ordinanza per la statuizione sulle spese; PAGNI, *Gli spazi per le impugnazioni*, cit., 303, e CAPONI, *La riforma*, cit., 1156, nota 10, anche per il capo sulle spese, sulla scia di un'interpretazione estensiva dell'art. 336 c.p.c..

impugnare entrambi i provvedimenti sia lo stesso (soccumbente sia nella sentenza di prime cure che nel giudizio di appello promosso avverso di essa)<sup>53</sup>, sia possibile con un unico atto impugnare entrambi i provvedimenti; il che, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, non sembra un'ipotesi del tutto azzardata<sup>54</sup>. Perseguendo questa via si trarrebbe peraltro l'indubbio vantaggio, in difetto di qualsiasi disciplina normativa, di ovviare ai delicati problemi di coordinamento imposti dalla doppia pendenza delle due impugnazioni.

La risposta al secondo quesito appare, invece, fortemente condizionata dalla applicazione dei principi in tema di acquiescenza e di giudicato. In particolare, secondo l'interpretazione che sembra preferibile (e finora anche largamente condivisa)<sup>55</sup>, la "reviviscenza" della sentenza di prime cure, divenuta (re-)impugnabile *per saltum* in Cassazione, non può essere intesa come una sorta di automatica e incondizionata rimessione in termini della parte soccombente, di talché non sembra affatto sostenibile, perché collide con i principi del giudicato, la soluzione di impugnare - *re melius perpensa* - "parti" della sentenza non impugnate con l'atto di appello<sup>56</sup>.

Ciò non toglie, tuttavia, che resterebbe aperto un altro (e forse più delicato) interrogativo che investe questa volta la funzione dei motivi di appello; si tratta di capire cioè se, nei limiti delle "parti" di sentenza impugnate con l'appello dichiarato inammissibile, sia possibile dedurre profili di dibattito in precedenza non emersi o non riproposti con l'atto di appello<sup>57</sup>. Quest'ultimo aspetto, a differenza di quello testè evidenziato, ha già scisso le opinioni dei primi commentatori, divisi tra chi, valorizzando la funzione dei motivi d'appello, vi ricollega il compito di operare, all'intero dei capi di sentenza impugnati, un'ulteriore selezione tra le questioni da trattare idonea alla formazione progressiva del giudicato, e chi, invece, è dell'avviso che il ricorso per cassazione ben potrebbe sollevare *errores in iudicando o in procedendo* nuovi rispetto a quelli già dedotti nel giudizio di secondo grado conclusosi con la pronuncia d'inammissibilità<sup>58</sup>.

---

<sup>53</sup> In caso contrario, se cioè i due ricorsi provenissero da parti diverse, non sarebbe percorribile altra strada che quella della riunione *ex art. 335 c.p.c.* Cfr. BALENA, *Le novità*, cit., 362.

<sup>54</sup> Per questa soluzione v., infatti, Cass., 2 maggio 2007, n. 10134; Cass., 14 ottobre 2005, n. 19976, per la quale «è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l'impugnazione di una pluralità di sentenze con un unico atto è consentita solo quando queste siano tutte pronunciate fra le medesime parti e nell'ambito di un unico procedimento, ancorché in diverse fasi o gradi».

In dottrina questa conclusione, prospettata da COSTANTINO, *La nuova riforma*, cit., § 3.2, ha incontrato il consenso di autorevole dottrina: v. BALENA, *Le novità*, cit., 362, TRISORIO LIUZZI, *op. loc. ult. cit.*; PANZAROLA, in *Commentario*, cit., 666. Scettico sul punto invece VERDE, *Diritto di difesa*, cit., § 3.

<sup>55</sup> In tal senso BALENA, *Le novità*, cit., 354; in senso contrario, però, sembrerebbe COSTANTINO, *La riforma*, cit., 37.

<sup>56</sup> Altra, e ben più discussa, questione è l'identificazione del contenuto minimo della "parte" di sentenza, rispetto alla quale la dottrina è da anni attestata su posizioni profondamente diverse che vanno dalla esclusiva decisione su domanda alla risoluzione di qualsiasi questione di mero fatto e/o di puro diritto integrante la fattispecie. Per un quadro riassuntivo delle diverse opinioni prospettate v., senza alcuna pretesa di esaustività, RASCIO, *L'oggetto*, cit., 108 ss.; POLI, *I limiti oggettivi*, cit., 133 ss.; DALFINO, *Questioni di diritto e giudicato*, Torino, 2008.

<sup>57</sup> L'interrogativo è stato alimentato dalla correzione - senza dubbio opportuna (così BALENA, *Le novità*, cit., 353) - apportata in sede di conversione del d.l., con la quale si è soppresso l'inciso «nei limiti dei motivi specifici esposti con l'atto di appello».

<sup>58</sup> Nel primo senso v., soprattutto, BOVE, *Inammissibilità*, cit., 404 s., che, oltre ad esigere la necessaria identità dell'oggetto del giudizio di cassazione con quello del giudizio di appello, precisa che il ricorso sarà

Resta da prendere in esame, infine, un'ultima limitazione introdotta con la recente novella che si riflette anche sul giudizio di cassazione. In particolare, a mente del 4° e 5° comma dell'art. 348-ter c.p.c., nel ricorso per cassazione promosso quando l'ordinanza di inammissibilità si fonda <<sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata>> ovvero quando la sentenza d'appello ha "confermato" la decisione di primo grado, non è censurabile il vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

Trattasi, con tutta evidenza, di un'applicazione, tutt'altro che persuasiva<sup>59</sup>, del principio canonistico della c.d. doppia conforme, già in passato paventato, ma – fortunatamente – fino ad oggi mai introdotto<sup>60</sup>. Peraltro, oltre ad assimilare nella disciplina situazioni del tutto differenti<sup>61</sup>, gli stessi presupposti cui è ancorata la suddetta limitazione appaiono di difficile interpretazione. V'è da chiedersi, infatti, se per considerare integrato il requisito della "conferma" sia sufficiente che la sentenza sia giunta al medesimo risultato decisorio (verificabile dalla portata del mero dispositivo) della pronuncia di prime cure o se, viceversa, come sembra preferibile, sia necessario anche che l'approdo a tale risultato sia avvenuto tramite la riproposizione del medesimo percorso logico-ricostruttivo della *quaestio facti*<sup>62</sup>. Accedendo a tale ultima soluzione, è chiaro che il principio diverrebbe di difficile applicazione ogniqualvolta la decisione di secondo grado (ordinanza o sentenza) fosse motivata in modo troppo sintetico e non consentisse di verificare la reale corrispondenza tra la parte motiva dei provvedimenti a confronto<sup>63</sup>. Non si può affatto escludere, quindi, che

---

proponibile per far valere <<errores in iudicando in iure o errores in procedendo solo nell'ambito delle questioni coltivate malamente in appello>>; ma anche PANZAROLA, in *Commentario*, cit., 665; POLI, *Il nuovo giudizio*, cit., 140 ss.

Nel senso di distinguere tra giudicato e preclusione endoprocedurale su questioni, v. BALENA, *Le novità*, cit., G.F. RICCI, *Il giudizio civile*, cit., 90 ss.

<sup>59</sup> L'esclusione è apparsa "del tutto irragionevole" a BALENA, *Le novità*, cit., 351. Aspramente critici verso la novità introdotta con la riforma anche VERDE, *Diritto di difesa*, cit., § 10; CONSOLO, *Lusso o necessità*, cit., 3; ID., *Nuovi e indesiderabili esercizi*, cit., 1141; TRISORIO LIUZZI, *Il ricorso in cassazione*, cit., § 4.3 e 7; PAGNI, *Gli spazi per le impugnazioni*, cit., 304.

Opportunamente questi A. mettono in risalto che la soluzione di escludere il vizio di motivazione dal novero delle censure proponibili col ricorso per cassazione se forse poteva avere una giustificazione in base alla vecchia formulazione del 360 n. 5, allorché poteva essere dedotta anche la insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, non trova alcun fondamento logico e giuridico alla luce della contestuale modifica apportata all'art. 360, n. 5 c.p.c., che ha limitato il vizio alla sola ipotesi dell'omessa motivazione. Sicché, a seguito della riforma, si rischia il paradosso di non poter censurare proprio la violazione più grave, qualora la stessa omissione sia reiterata anche in secondo grado.

<sup>60</sup> Sul principio della doppia conforme v., a titolo esemplificativo, PANZAROLA, *La Cassazione civile giudice del merito*, I, Torino, 2005, 117 ss. Si era parlato di tale istituto già in occasione della precedente riforma del 2009, ma, all'epoca, il legislatore, condizionato dal polverone di critiche che si levarono, abbandonò l'idea di introdurlo, salvo poi, come la storia odierna insegna, riproporlo alla prima occasione propizia.

<sup>61</sup> Dal un lato viene in rilievo l'ipotesi dell'appello esaminato nel merito e rigettato; dall'altro quella dell'appello conclusosi con l'ordinanza di inammissibilità che si fonda sulle medesime ragioni di fatto della sentenza impugnata.

Del resto, anche qui vengono ribadite, senza alcuna plausibile giustificazione, le esclusioni previste per i giudizi in cui è previsto l'intervento obbligatorio del P.M. e che si sono celebrati col rito sommario.

<sup>62</sup> Nel senso che la <<conferma>> vada valutata rispetto sia al dispositivo che alla ricostruzione del fatto, v. CONSOLO, *Nuovi e indesiderabili esercizi*, cit., 1141; BOVE, *Giudizio di fatto e sindacato della Corte di cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2012, 678; TRISORIO LIUZZI, *Il ricorso in cassazione*, cit., § 7; PANZAROLA, in *Commentario*, cit., 686 ss.

<sup>63</sup> Nel senso prospettato nel testo v. CAPONI, *La riforma*, cit., 295.

l'applicazione del suddetto limite dia luogo in futuro a non poche incertezze, che forse solo un intervento della Suprema Corte potrebbe contribuire a chiarire<sup>64</sup>.

5. – Alla luce delle considerazioni testè formulate, è forse il caso di tentare di compiere, non tanto un bilancio (le pronunce edite finora non consentono infatti di trarre un'indicazione sufficientemente significativa per un quadro generale dell'andamento della riforma), quanto piuttosto un pronostico sui possibili sviluppi applicativi del filtro.

Innanzitutto, nel prendere atto delle importanti novità apportate al giudizio di appello, e pur con la speranza (e nella vana attesa) che il legislatore – *re melius perpensa* – si adoperi quanto prima per una loro modifica, se non (preferibilmente) per la loro radicale eliminazione, non resta che augurarsi che le Corti applichino il filtro da c.d. prognosi infausta *cum grano salis*, circoscrivendolo ai soli appelli *ictu oculi* infondati. In caso contrario, qualora esse, spinte magari dal desiderio di addivenire attraverso la scrematura degli appelli ad un rapido riassorbimento dell'arretrato, dovessero dare spazio a interpretazioni particolarmente "virtuose", potrebbe assistersi a vere "pratiche maltusiane di decimazione" degli appelli<sup>65</sup>.

Inoltre, è forse il caso di evidenziare che una definizione troppo sbrigativa del giudizio di appello (che funge peraltro da filtro al giudizio di cassazione<sup>66</sup>), ottenuta in virtù di una delibazione che, ancorché sostanzialmente di merito, si traduce in una pronuncia di rito, per di più se corroborata da una motivazione tacitiana o (il che sarebbe peggio) criptica, lungi dall'essere uno strumento di deflazione del contenzioso, potrebbe sortire l'effetto opposto di incrementare i ricorsi al Supremo collegio, finendo così col determinare un ulteriore aggravio di lavoro per i giudici del Palazzaccio<sup>67</sup>.

Qualora (malauguratamente) questi timori dovessero avverarsi, l'introduzione del filtro, i cui benefici effetti sulla durata complessiva del processo civile non potrebbero avvertirsi che nel lungo periodo<sup>68</sup>, si ritorcerebbe come un *boomerang* contro il sistema. Si tratterebbe allora di un'ulteriore dimostrazione di ciò che da tempo si va (inutilmente) predicando: cioè che una (ennesima) riforma a costo zero, oltre ad essere destinata ad avere vita breve, talvolta è più foriera di dubbi che risoltrice

---

<sup>64</sup> Per la diversa ipotesi in cui il percorso ricostruttivo della *quaestio facti* sia identico ma si fondi su ragioni illogiche, incoerenti o contraddittorie, v. TRISORIO LIUZZI, *Il ricorso in cassazione*, cit., § 4.3, ad avviso del quale sarebbe possibile comunque riproporre la questione in cassazione sotto il profilo della violazione di legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 o n. 4. Analogamente, favorevole ad un recupero del controllo sulla motivazione attraverso l'art. 132 c.p.c., PAGNI, *Gli spazi per le impugnazioni*, cit., 304.

<sup>65</sup> Il pericolo è particolarmente avvertito da VERDE, *Diritto di difesa*, cit., § 5.

<sup>66</sup> Lo rammenta opportunamente PROTO PISANI, *Principio di eguaglianza e ricorso per cassazione*, in *Foro it.*, 2010, V, 69.

<sup>67</sup> È una considerazione che accomuna un po' tutti i primi commentatori delle norme in esame. Cfr. TRISORIO LIUZZI, *Il ricorso in cassazione*, cit., § 4; IMPAGNATIELLO, *Il <<filtro>>*, cit., 299.

Per una analoga valutazione, scaturita da una generale riflessione sulla garanzia del doppio grado di giurisdizione, non legata ai problemi contingenti della riforma, v. già BALENA, *La garanzia del doppio grado di giurisdizione*, in *Stato di diritto e garanzie processuali*, a cura di CIPRIANI, Napoli, 2008, 256.

<sup>68</sup> Trattasi delle conclusioni cui è pervenuto il CSM nel parere del 5 luglio 2012, cit.

di problemi, e molto spesso si rivela più dannosa del male che voleva combattere<sup>69</sup>.

La Nuova Procedura Civile

---

<sup>69</sup> Per una più accurata analisi dei problemi (e dei possibili rimedi) del sistema delle impugnazioni civili v., anche per ulteriori indicazioni, PROTO PISANI, *Note sull'appello civile*, in *Foro it.*, 2008, V, 260; ID., *Sulla garanzia costituzionale del ricorso per cassazione sistematicamente interpretata*, *ivi*, 2009, V, 308; MONTELEONE, *La crisi dell'appello civile ed il dissesto delle corti di appello: cause e rimedi*, in *Giusto proc. civ.*, 2011, 863; ID., *Proposte concrete per salvare l'appello*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); BALENA, *Il sistema delle impugnazioni civili nella disciplina vigente e nell'esperienza applicativa: problemi e prospettive*, in *Foro it.*, 2001, V, 121; ID., *La garanzia*, *cit.*, 252; SCARSELLI, *La crisi della Cassazione civile e i possibili rimedi*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, 653; CAPONI, *L'appello nel sistema delle impugnazioni civili (note di comparazione anglo-tedesca)*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 631; POLI, *Giusto processo e oggetto del giudizio di appello*, *ivi*, 2010, 64.